

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1984

Modifiche alla disciplina dell'attività di vendita al dettaglio e alle norme sulle agevolazioni creditizie agli operatori commerciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge si colloca nella stessa linea di intervento che caratterizza la legge 29 novembre 1983, n. 887, nella parte in cui detta norme in materia di commercio, ed è rivolto a far permanere gli effetti di questa legge dopo che essa avrà cessato di avere vigore alla fine del 1984. Esso, in parte, contiene una nuova disciplina degli istituti (ampliamento, trasferimento, concentrazione di esercizi, orari di vendita, agevolazioni finanziarie e creditizie per gli operatori commerciali), già regolati dalle norme vigenti, accentuando la tendenza a facilitare le iniziative di ammodernamento della rete distributiva promosse dagli stessi operatori in attività; in parte, disciplina altri istituti (programmazione commerciale, rapporti fra programmazione commerciale e pianificazione urbanistica, commercio ambulante): senza peraltro introdurre, in ogni caso, modifiche alla legislazione vigente che ne alterino le caratteristiche fondamentali e i principi informativi.

Si tratta di provvedimento che mira, da un lato, ad una migliore definizione dei rapporti fra Stato e Regione in materia di programmazione commerciale, dall'altro, a rendere meno rigidi i meccanismi normativi delle leggi sull'accesso all'attività di vendita al dettaglio e sui limiti temporali di esercizio della medesima (leggi 11 luglio 1971, n. 426, 19 maggio 1976, n. 398, 28 luglio 1971, n. 558) per soddisfare l'esigenza, sempre più avvertita in questi ultimi tempi, di non sottoporre a vincoli eccessivi le decisioni dell'operatore sulla localizzazione, sulle dimensioni e sugli orari di apertura dell'esercizio.

La finalità che si è inteso perseguire è quella di dare alla politica commerciale, pur nell'ambito degli attuali criteri di regolamentazione del settore, un'impostazione che non si traduca in un freno all'innovazione e non renda possibile comportamenti in sede locale improntati ad una difesa rigida dell'esistente, realizzata con strumenti puramente amministrativi più che con l'efficienza imprenditoriale.

Non si può certo affermare che dall'emanazione dell'attuale disciplina del settore ad oggi la rete distributiva sia rimasta immutata. Nuove tecniche di vendita, nuovi tipi di esercizi sono stati introdotti ad opera degli operatori più dinamici; ma tutto ciò è avvenuto faticosamente, tra varie difficoltà.

Si è perseguito soprattutto l'obiettivo di non mortificare le energie imprenditoriali esistenti all'interno del settore, sulle quali si è ritenuto di poter far conto in via prioritaria per la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva.

L'articolo 1 collega la programmazione commerciale alla programmazione economica generale, attraverso l'attribuzione al CIPE del compito di stabilire le metodologie e gli indicatori economici in base ai quali le regioni e i comuni approvano, rispettivamente, i programmi regionali per il settore commerciale e i piani di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426. Definisce inoltre le finalità dell'intervento del CIPE, il quale deve emanare apposite direttive:

a) per garantire che il confronto fra i vari tipi di esercizi avvenga secondo criteri di concorrenzialità e senza mortificare lo sviluppo delle iniziative di ammodernamento del settore;

b) per eliminare gli squilibri territoriali che si riscontrano nella diffusione delle strutture di vendita despecializzate con superficie superiore a 400 mq., stabilendo obiettivi di sviluppo di tali strutture per ciascuna regione.

I poteri attribuiti al CIPE sono tali da farne il centro di attivazione della politica commerciale, come, del resto, è naturale, trattandosi del massimo organo di programmazione esistente nel nostro ordinamento.

L'intervento del CIPE avviene in armonia con le previsioni di sviluppo dei consumi e di trasformazione della rete distributiva, e quindi in maniera non dirompente rispetto alla realtà del mercato, e previa consultazione degli enti e delle organizzazioni di categoria presenti nel settore, per un'adeguata

valutazione delle situazioni locali e delle esigenze dei vari centri di interessi.

L'articolo 2 affida alla regione il processo di specificazione e di attuazione delle direttive emanate dal CIPE. Tale processo è realizzato attraverso un apposito programma regionale che stabilisce:

a) per i comuni i criteri da seguire nella programmazione della rete distributiva comunale;

b) per gli organi regionali i criteri di insediamento delle strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché la superficie complessiva da destinare all'apertura di nuove strutture di vendita despecializzate con superficie superiore a 400 mq.;

c) la ripartizione di tale superficie per classi dimensionali, in rapporto ai vari tipi di esercizi e tenuto conto della necessità che essi siano presenti sul mercato in reciproca concorrenza.

Si tratta di funzioni che in parte le regioni esercitano già in base alla normativa vigente (cfr. il sesto comma dell'articolo 32 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e il settimo comma dello stesso articolo, introdotto dall'articolo 21 del decreto ministeriale 28 aprile 1976) e che con il disegno di legge sono state definite con maggior precisione.

È invece innovativa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo che consente alla regione di indicare per quali comuni è facoltativa l'adozione del piano commerciale previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Con tale disposizione si è preso atto di una realtà che è impossibile disconoscere, e cioè del fatto che ancora oggi, dopo più di un decennio di applicazione della legge n. 426 del 1971, molti comuni sono privi del « piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita ». Una tale inadempienza rispecchia difficoltà reali, tecniche e finanziarie, che i piccoli comuni si trovano a dover affrontare per la predisposizione del piano e mette in luce l'inadeguatezza della normativa vigente, che obbliga all'adozione del piano commerciale anche i comuni con dimensioni demo-

grafiche talmente ridotte da rendere problematica la reale utilità di una programmazione della loro rete distributiva.

L'articolo 3 prevede l'intervento sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel caso in cui il programma regionale di attuazione delle direttive del CIPE non venga approvato entro un anno dalla pubblicazione delle direttive stesse sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'intervento del Ministro si sostanzia nella predisposizione, previa audizione del presidente della giunta regionale e delle organizzazioni di categoria interessate, di un programma provvisorio, efficace fino all'approvazione del programma regionale.

Fino a quando la regione non avrà approvato il proprio programma, contro il diniego, da parte del presidente della giunta regionale, delle autorizzazioni per l'impianto delle strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 426 del 1971 è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 4 razionalizza e semplifica il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'impianto delle strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 426 del 1971, concentrando in un solo ente, cioè nella regione, la valutazione della congruità dell'iniziativa rispetto alla situazione della rete distributiva e il rilascio del provvedimento autorizzatorio.

In base alle norme attualmente in vigore, l'autorizzazione è rilasciata o negata dal comune, ma la decisione relativa è in sostanza assunta dalla regione attraverso il nullasta, al cui contenuto, positivo o negativo, il comune è tenuto ad adeguarsi. Le modificazioni apportate alla regolamentazione vigente consistono in una nuova formulazione degli articoli 26 e 27 e nell'abrogazione dell'articolo 28 della legge n. 426 del 1971.

L'articolo 5 disciplina l'ammodernamento della rete distributiva.

Tale ammodernamento, com'è noto, si realizza soprattutto attraverso la trasformazione degli esercizi esistenti. Vincolare questa trasformazione a continui interventi amministrativi renderebbe estremamente difficile raggiungere l'obiettivo di favorire lo svi-

luppo del settore attraverso le iniziative degli operatori già in attività.

Poichè l'impiego di più estese superfici di vendita o la scelta di un'altra sede sono condizioni essenziali per molte operazioni di rinnovamento e potenziamento dell'esercizio, ne deriva la necessità di consentire ampliamenti di superficie e trasferimenti di sede senza la preventiva valutazione delle condizioni di mercato da parte dell'ente pubblico entro limiti più ampi di quelli attualmente previsti.

Sulla scia delle disposizioni dettate in tale materia dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e tenendo conto degli inconvenienti cui la loro applicazione ha dato luogo, il presente articolo eleva il limite di superficie, portandolo da 200 mq. a 300, entro il quale l'ampliamento e il trasferimento dell'esercizio possono essere effettuati senza autorizzazione, purchè siano rispettate le norme di carattere edilizio, urbanistico, igienico-sanitario e quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. Analogamente consente che l'accorpamento in un'unica sede, alle stesse condizioni suindicate, di più esercizi dello stesso settore merceologico e dello stesso comune avvenga su una superficie maggiore di quella ora consentita (600 mq. o 900, a seconda del numero degli esercizi accorpati, anzichè 400).

Per facilitare il coordinamento fra le nuove disposizioni e quelle in vigore è stato anche riformulato l'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'articolo 6 disciplina gli strumenti urbanistici.

Il piano urbanistico rappresenta lo strumento di organizzazione del territorio e, quindi, costituisce il momento di sintesi dei vari fattori che su tale organizzazione incidono. Esso non può perciò non tener conto della componente commerciale e non esserne influenzato in un giuoco di reciproca interazione. La disciplina prevista dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, non è riuscita tuttavia a realizzare un efficace coordinamento tra la pianificazione urbanistica e la programmazione commerciale.

A queste carenze intende ovviare l'articolo 6, che impone alla regione di emanare apposite direttive rivolte ad attuare tale coordina-

mento e, in particolare, stabilisce che la commissione comunale e quella regionale per il commercio siano sentite per la formazione degli strumenti urbanistici di competenza rispettivamente del comune e della regione.

Alla regione sono attribuiti anche il potere di effettuare interventi sostitutivi, secondo modalità previste con legge regionale, nel caso in cui l'esigenza del coordinamento della politica urbanistica comunale con la politica commerciale non sia stata soddisfatta nella fase di elaborazione degli strumenti urbanistici, e quello di apportare a tali strumenti, in sede di approvazione, le modifiche necessarie a renderli più rispondenti alle necessità del settore commerciale.

Particolare rilievo assume poi la disposizione che consente alle strutture di vendita al minuto con superficie superiore a 400 mq. e a quelle di vendita all'ingrosso di insediarsi direttamente anche nelle aree destinate ad altre attività economiche, qualora le regioni non abbiano disposto per la localizzazione di tali strutture o gli strumenti urbanistici comunali non la prevedano. È una disposizione che va collegata alle norme sull'ampliamento, sul trasferimento e sull'accorpamento degli esercizi contenute nell'articolo 5 e che risponde al criterio di evitare che possa prodursi una limitazione delle aree disponibili tale da arrecare intralcio alle iniziative di ristrutturazione ed accrescere i costi di insediamento.

L'articolo 7, sostituendo l'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, modifica la disciplina vigente in materia di orari di vendita sostanzialmente in tre punti:

a) rende facoltativa l'interruzione pomeridiana dell'attività;

b) consente all'operatore di tenere aperto l'esercizio fino alle ore 20 o, durante il periodo in cui è in vigore l'ora legale, fino alle 21. L'ora serale di chiusura può essere ulteriormente posticipata dall'operatore, su autorizzazione del sindaco, qualora l'esercizio resti chiuso nelle ore antimeridiane;

c) dà all'operatore la facoltà di scegliere la mezza giornata di chiusura infrasettimanale fra due giorni diversi, predeterminati dall'autorità pubblica.

Si tratta di modifiche che riflettono richieste avanzate da più parti e che permettono agli operatori di decidere sulle ore di apertura dell'esercizio in più stretta connessione con le esigenze proprie e quelle della clientela.

Con la disciplina proposta si compie un ulteriore passo nella direzione di una migliore considerazione degli interessi dei consumatori e dell'importanza che una maggiore elasticità nella regolamentazione degli orari di vendita ha per un'ottimale utilizzazione degli impianti.

L'articolo 8 introduce la figura dell'« assistente tecnico » per le imprese commerciali, inteso come soggetto in grado di offrire informazioni e consulenza alle imprese per tenerle al passo con l'innovazione tecnologica e favorirne il potenziamento.

L'assistente tecnico è formato mediante appositi corsi organizzati dalle camere di commercio a proprie spese e il costo del suo impiego da parte dell'impresa è parzialmente a carico delle camere stesse.

L'onere finanziario è sostenuto dalle camere di commercio con la destinazione a tale scopo del 50 per cento dell'importo dei diritti di segreteria relativi all'iscrizione nel registro dei commercianti e con l'esazione di uno speciale diritto dovuto annualmente da tutti gli iscritti nello stesso registro.

L'articolo costituisce un'evidente dimostrazione di come il tipo di intervento realizzato dal disegno di legge sia soprattutto rivolto a mettere i piccoli e medi operatori nelle condizioni più adatte a divenire protagonisti del processo di rinnovamento dell'apparato distributivo.

L'articolo 9 prevede la concessione di agevolazioni finanziarie agli « organismi nazionali dell'associazionismo commerciale e della cooperazione », cioè agli organismi che, per ciascuna delle varie forme di associazione esistenti nel settore commerciale, rappresentano il livello nazionale dell'associazione stessa.

Le agevolazioni sono destinate alla realizzazione di programmi promozionali, di assistenza tecnica e di formazione dei quadri dirigenti delle imprese associate.

L'articolo introduce un nuovo tipo di intervento a favore del settore commerciale, rivolto ad aumentare la capacità di attrazione delle forme associative e ad accrescere lo spirito associativo fra gli operatori, in linea con la tendenza sempre seguita dall'ente pubblico di favorire una maggior presenza sul mercato di operatori associati.

L'articolo 10 è diretto anch'esso a creare condizioni favorevoli allo sviluppo del fenomeno associativo nel settore commerciale.

È previsto che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere agli organismi nazionali dell'associazionismo commerciale, a favore dei loro aderenti, contributi per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi di vendita di merci o di somministrazione di alimenti e bevande o per l'acquisizione delle attrezzature necessarie all'adozione di nuove tecniche gestionali e di vendita.

L'organismo nazionale si pone quindi come tramite fra il Ministero e il singolo beneficiario, in considerazione del fatto che le agevolazioni sono concesse per l'attuazione di un programma di investimento che è espressione dell'organismo stesso e che riguarda i soggetti aderenti.

L'organismo nazionale assume anche un compito di vigilanza nei confronti dei beneficiari, rispondendone al Ministero secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

L'articolo 11 apporta alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia di credito agevolato al commercio. La più significativa consiste: nel trasferimento alle regioni delle somme stanziato dallo Stato per agevolare con contributi sugli interessi le iniziative previste dal primo comma dell'articolo (apertura, ampliamento e trasferimento di esercizi, acquisizione di attrezzature necessarie per l'adozione di tecniche nuove), trasferimento condizionato alla concessione di analoghe agevolazioni da parte delle regioni.

Le agevolazioni previste non sono cumulabili con quelle concesse ai sensi dell'articolo 10.

L'articolo 12 detta norme per la copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11.

L'articolo 13 apporta alla vigente disciplina in materia di commercio ambulante le seguenti modifiche:

a) sdoppia l'attuale autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante, prevedendo un'autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune in cui si intende esercitare l'attività, efficace nell'ambito del solo territorio comunale e per l'esercizio del commercio a « posto fisso », cioè su un'area determinata, e un'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta regionale, efficace per l'intero territorio regionale e per esercitare l'attività in forma itinerante o al domicilio dei consumatori;

b) pone l'ambulante sullo stesso piano del commerciante in sede fissa per quanto riguarda le possibilità di strutturazione giuridica dell'impresa, di sviluppo dell'attività e di subingresso, consentendo, in particolare, l'esercizio del commercio ambulante anche in forma societaria, nonché con un numero di dipendenti non più limitato ai due attuali.

In sostanza, si mira a rendere effettiva la programmazione del commercio ambulante prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, la quale attualmente è solo teorica, in quanto l'autorizzazione è rilasciata dal comune di residenza dell'ambulante con riferimento al relativo piano commerciale, ma vale per tutti gli altri comuni della provincia di residenza e di altre cinque province limitrofe.

L'articolo 14 detta disposizioni sui rapporti fra produttore e dettagliante e fra quest'ultimo e il consumatore; al dettagliante assicura la possibilità di praticare prezzi di vendita inferiori a quelli impostigli dal produttore, al consumatore garantisce di non vedersi rifiutata dal dettagliante la vendita delle merci esposte.

L'articolo 15 regola l'attività di vendita esercitata negli spacci interni e la distribuzione di merci effettuata dalle cooperative di consumo a favore dei soli soci. Nell'un caso e nell'altro le disposizioni previste sono rivolte ad evitare che si verificino abusi e che si creino punti di vendita aperti al pubblico.

L'articolo consente, inoltre, previa autorizzazione, che nei locali di pubblico spettacolo si vendano durante lo svolgimento del medesimo libri, stampe e materiale audiovisivo strettamente connessi allo spettacolo in programma.

L'articolo 16 riunisce in un unico articolo le disposizioni sulla vendita di merci contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, e nella legge 19 maggio 1976, n. 398, e stabilisce le condizioni alle quali il titolare dell'attività può utilizzare degli incaricati.

L'articolo 17 disciplina l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, per telefono e tramite televisione o mediante altri sistemi di comunicazione, stabilendo che il titolare dell'attività sia sottoposto alla sola iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

L'articolo integra le disposizioni attualmente in vigore sulla vendita a distanza, regolamentando espressamente le vendite effettuate per televisione. Per evitare abusi proibisce l'esercizio della vendita all'asta per televisione o mediante gli altri sistemi che disciplina.

L'articolo 18 disciplina i rapporti fra commerciante e consumatore per la vendita di beni o la prestazione di servizi sulla base di contratti conclusi fuori dei locali commerciali o di contratti conclusi per la vendita a distanza.

L'articolo 19 prevede l'emanazione di un testo unico per coordinare le varie disposizioni esistenti in materia di esercizio dell'attività commerciale e di agevolazioni finanziarie e creditizie al commercio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Direttive del CIPE)*

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni nazionali del commercio e del turismo, della produzione, della cooperazione, dei lavoratori dipendenti del settore e dei consumatori, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in armonia con la programmazione economica nazionale, approva le direttive per il settore commerciale, le quali debbono essere rivolte all'ammodernamento e allo sviluppo della rete distributiva e a garantire che le varie forme distributive e i vari tipi di impresa possano svilupparsi in condizioni di concorrenza, assicurando in tutte le aree un livello sufficiente di servizi commerciali.

Con le direttive di cui al precedente comma il CIPE, tenuto conto delle previsioni di sviluppo dei consumi e delle prevedibili modificazioni della rete distributiva esistente, stabilisce le metodologie e gli indicatori economici in base ai quali le regioni ed i comuni emanano, rispettivamente, i programmi di cui al successivo articolo 2 ed i piani di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché, per ciascuna regione, gli obiettivi di sviluppo degli esercizi di vendita despecializzati, con superficie superiore ai 400 metri quadrati. Per esercizi di vendita despecializzati si intendono gli esercizi autorizzati a vendere qualsiasi prodotto, alimentare e non alimentare.

Il CIPE, valutato lo stato di attuazione delle direttive emanate, delibera le variazioni che si rendano necessarie.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE, ogni due anni, un rapporto sullo stato del settore commerciale.

## Art. 2.

*(Programma regionale)*

Entro dodici mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della delibera con la quale il CIPE le approva, le regioni adottano con legge il programma di attuazione delle direttive per il settore commerciale.

Il programma regionale stabilisce la superficie complessiva da destinare all'apertura di nuovi esercizi di vendita despecializzati di oltre 400 metri quadrati, conformemente agli obiettivi fissati dalle direttive del CIPE, e ripartisce tale superficie complessiva per classi dimensionali, tenuto conto delle caratteristiche della rete distributiva esistente e della necessità di realizzare una equilibrata diversificazione delle tipologie di esercizi.

Il programma regionale fissa altresì i criteri di insediamento delle strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come sostituiti dal successivo articolo 4, nonché le direttive che i comuni debbono seguire nella programmazione degli altri esercizi di vendita, tenendo conto degli insediamenti abitativi, produttivi e del settore terziario.

Con la legge regionale di adozione del programma sono indicati i comuni, compresi in ogni caso quelli con popolazione residente superiore a diecimila abitanti, che, in funzione del loro ruolo commerciale, sono tenuti ad approvare il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

## Art. 3.

*(Regime autorizzatorio)*

Scaduto il termine di cui al primo comma dell'articolo 2 senza che il programma regionale sia stato adottato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il presidente della giunta della regione interessata e le organizzazioni nazionali del commercio e del turismo, della produzione, della cooperazione e dei lavoratori dipendenti del settore, approva con proprio decreto un programma provvisorio di attuazione.



Fino a quando non sia adottato il programma regionale, le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come sostituiti dal successivo articolo 4, sono rilasciate in base ai principi e agli obiettivi fissati dalle direttive del CIPE e, ove già adottato, in base al programma provvisorio di attuazione. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato può proporre, entro trenta giorni, ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che decide sentito il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati. Il ricorso si intende respinto, qualora non sia deciso entro sessanta giorni dalla sua proposizione.

Se il programma regionale successivamente adottato contiene disposizioni che modificano quelle del programma provvisorio, restano ferme le autorizzazioni rilasciate in base a quest'ultimo.

#### Art. 4.

##### *(Grandi strutture di vendita)*

L'articolo 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - *(Autorizzazione regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10.000 abitanti).* — Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio despecializzati con superficie maggiore di 400 metri quadrati è rilasciata dal presidente della giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 17 ».

L'articolo 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. - *(Autorizzazione regionale per grandi strutture di vendita).* — L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita despecializzati che, per dimensioni e collocazione geografica, sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale è rilasciata dal presidente della giunta

regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita è superiore a 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi ».

L'articolo 28 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è abrogato.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo dal presidente della giunta regionale, nelle regioni a statuto ordinario, sono assoggettate alle tasse sulle concessioni regionali, in luogo di quelle sulle concessioni comunali, nelle misure e nei termini indicati al numero d'ordine 21 della tariffa contenuta nel decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli aumenti di tali tasse si applicano le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

#### Art. 5.

##### *(Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita)*

L'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - *(Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita)*. — L'apertura di esercizi al minuto, l'ampliamento della superficie di vendita e il trasferimento in altra zona sono autorizzati dal sindaco del comune nel cui territorio l'esercizio ha sede.

Il sindaco rilascia l'autorizzazione nel rispetto dei criteri stabiliti dal piano, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16.

L'autorizzazione è negata solo nel caso in cui il nuovo esercizio o l'ampliamento della superficie di vendita o il trasferimento risultino in contrasto con le disposizioni della presente legge o con quelle del piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.

L'attività commerciale autorizzata deve essere esercitata nel rispetto delle norme e prescrizioni di carattere edilizio, urbanistico ed igienico-sanitario, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

In deroga a quanto disposto dal primo e dal secondo comma, il commerciante al minuto che intenda ampliare la superficie di vendita in relazione alla quale è stato autorizzato ad esercitare l'attività, od intenda trasferirsi in altra zona, è tenuto soltanto a darne comunicazione al sindaco almeno trenta giorni prima dell'effettuazione dell'ampliamento o del trasferimento, rispettando comunque le norme e le prescrizioni di cui al quarto comma, a condizione che:

l'ampliamento non porti la superficie di vendita oltre i 300 metri quadrati;

il trasferimento riguardi una superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati e non inferiore a quella dell'esercizio preesistente, salvi i casi di sfratto esecutivo, di provvedimenti ablatori della pubblica autorità o di altre simili situazioni di necessità.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì a chi intenda concentrare su una stessa superficie non superiore a 600 metri quadrati o a 900 metri quadrati l'attività, rispettivamente, di almeno due o almeno tre punti di vendita, anche attraverso il trasferimento di sede degli esercizi interessati, purchè tali punti di vendita appartengano allo stesso settore merceologico e siano in attività nello stesso comune da non meno di tre anni.

Il mancato rispetto delle norme e prescrizioni di cui al quarto comma comporta, dal momento della notifica all'operatore del relativo accertamento, la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione ».

Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, sono abrogati.

#### Art. 6.

##### *(Strumenti urbanistici)*

Nella formazione e nell'approvazione degli strumenti urbanistici si deve tener conto

delle esigenze di localizzazione degli esercizi commerciali e di ristrutturazione degli edifici da destinare ad uso commerciale, per facilitare l'insediamento delle varie strutture di vendita, e in particolare di quelle previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come sostituiti dal precedente articolo 4, nonché la riorganizzazione delle aziende esistenti, secondo i programmi regionali di cui all'articolo 2.

Le regioni emanano direttive rivolte a coordinare la programmazione commerciale e la pianificazione urbanistica.

Le commissioni comunali di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e la commissione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge debbono essere sentite per la formazione degli strumenti urbanistici di competenza rispettivamente del comune e della regione.

La legge regionale definisce, per i casi di mancato coordinamento degli strumenti urbanistici con la programmazione commerciale, le ipotesi di intervento sostitutivo da parte della regione, o di altro ente locale dalla stessa delegato, nonché le modalità di detto intervento.

Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, possono, nei modi di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, apportare le modifiche indispensabili all'adeguamento di detti strumenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali non conformi alle prescrizioni emanate dalla regione, o, in caso di assenza di tali prescrizioni, gli insediamenti per il commercio al minuto con superficie di vendita superiori ai 400 metri quadrati, nonché gli insediamenti per il commercio all'ingrosso, sono ammessi sulle aree destinate ad altre attività economiche, purchè siano garantiti gli spazi pubblici o di uso pubblico previsti per gli insediamenti commerciali dell'articolo 5, punto 2, del decreto 2 aprile 1968, n. 1444, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione,

turazione edilizia volti all'ampliamento ed alla trasformazione di insediamenti commerciali esistenti, nonchè alla allocazione in fabbricati esistenti di nuovi insediamenti commerciali per la vendita al minuto, sono ammessi anche in deroga od in assenza del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 7.

*(Orari di vendita)*

L'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, è sostituito dal seguente:

« I limiti temporali di svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio sono stabiliti dal sindaco, in conformità ai criteri determinati dalla regione sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti, nonchè dei consumatori.

Nella determinazione dei criteri di cui al primo comma e nella fissazione degli orari di vendita da parte del sindaco debbono essere rispettati i seguenti principi:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;

b) i limiti giornalieri di attività sono fissati, per l'apertura, non oltre le ore 9 e per la chiusura serale alle ore 20, posticipata alle ore 21 nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale. Entro i limiti così fissati l'esercente ha facoltà di scegliere le ore giornaliere di apertura e di chiusura. L'ora massima di chiusura serale può essere posticipata dal sindaco a favore degli operatori che intendano tenere chiuso l'esercizio nelle ore antimeridiane;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura può essere stabilita anche dando agli operatori la facoltà di sceglierla fra due giorni diversi predeterminati; non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica.

Nel caso di più festività consecutive il sindaco può autorizzare l'apertura antimeridiana, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, anche in giorno domenicale o festivo.

L'orario di apertura e di chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità ».

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 luglio 1971, n. 558, è sostituito dal seguente:

« Gli esercizi specializzati nella vendita di prodotti di gastronomia, dolciari, bevande, libri, dischi, nastri magnetici, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, mobili possono essere esclusi dal sindaco dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 1 ».

Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, sono abrogati.

#### Art. 8.

*(Assistenza tecnica)*

L'assistenza tecnica a favore delle imprese che esercitano l'attività di vendita di merci o di somministrazione di alimenti e bevande si esplica attraverso l'offerta di servizi di informazione e di consulenza per la localizzazione ottimale dell'esercizio, per l'adozione di tecniche gestionali e mercantili più razionali, per la predisposizione e la realizzazione di progetti di sviluppo dell'impresa.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in consorzio, direttamente o ricorrendo ad istituti universitari o a centri specializzati, organizzano a proprie spese corsi destinati a preparare i soggetti che esercitano l'attività di cui al comma precedente e tengono un elenco di coloro che li superano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio decreto, sentite le regioni:

a) gli istituti e i centri di cui al comma precedente;

b) i criteri di ammissione, la durata e il contenuto dei corsi, nonché le modalità di valutazione dei partecipanti.

Con lo stesso procedimento di cui al comma precedente sono fissate le quote del costo dell'intervento dell'assistente tecnico poste a carico rispettivamente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle imprese interessate.

#### Art. 9.

*(Sviluppo dell'associazionismo commerciale)*

Per favorire lo sviluppo dell'associazionismo tra le imprese commerciali e della cooperazione di consumo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, può concedere agli organismi nazionali dell'associazionismo commerciale e della cooperazione di consumo contributi finanziari per la realizzazione di programmi promozionali, di assistenza tecnica, di ricerca e di sviluppo di nuovi sistemi di gestione, nonché di formazione dei quadri dirigenti delle imprese associate.

I contributi di cui al comma precedente sono pari al 30 per cento del costo effettivamente sopportato. Per le iniziative riguardanti le regioni meridionali la misura dei contributi è elevata al 50 per cento. L'erogazione del contributo avviene, per metà, contestualmente alla emanazione del provvedimento di concessione e, per l'altra metà, una volta verificata la realizzazione del programma.

I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui al primo comma,

## Art. 10.

*(Programmi di investimento  
dell'associazionismo commerciale)*

Agli organismi nazionali dell'associazionismo commerciale e della cooperazione di consumo, per la realizzazione di programmi annuali d'investimento, aventi per oggetto iniziative comprese tra quelle elencate nel successivo articolo 11 e relativi a consorzi o cooperative associate, a società strumentali da essi costituite o a singole imprese aderenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, può concedere contributi pari al 45 per cento del costo degli investimenti fissi e, nel caso di apertura di punti di vendita, al 15 per cento del costo delle scorte. Le scorte ammesse a contributo non possono comunque superare il 30 per cento degli investimenti fissi.

Il contributo è erogato al massimo in tre annualità a cominciare dal momento in cui sia stato realizzato il 50 per cento degli investimenti fissi, secondo lo stato di realizzazione delle iniziative.

I rapporti tra gli organismi indicati nel primo comma e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono regolati da apposite convenzioni, approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle quali sono specificate le modalità di vigilanza sui beneficiari dei contributi e di rendicontazione al Ministero da parte degli stessi organismi.

Agli effetti del presente articolo, si considerano aderenti alle organizzazioni associative di base, partecipi degli organismi nazionali, gli operatori commerciali che hanno sottoscritto accordi riguardanti almeno l'acquisto dei prodotti, la consulenza tecnica e l'utilizzazione di un marchio commerciale comune.

## Art. 11.

*(Credito agevolato)*

I contributi sugli interessi di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modifi-



cazioni, sono concessi, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), della stessa legge aventi meno di 500 dipendenti, per la realizzazione di progetti diretti:

a) all'apertura di punti di vendita al dettaglio con oltre 200 metri quadrati di superficie, di pubblici esercizi o di esercizi commerciali all'ingrosso;

b) all'ampliamento della superficie dei locali commerciali e dei magazzini preesistenti o alla riconversione dell'esercizio;

c) al trasferimento di punti di vendita al dettaglio o all'ingrosso e di pubblici esercizi;

d) all'acquisizione di attrezzature necessarie per l'adozione di nuove tecniche di vendita e di gestione del punto di vendita.

Il limite massimo di finanziamento agevolato è pari a lire 3 miliardi; il limite minimo è di lire 50 milioni.

Per i centri commerciali all'ingrosso e i mercati agro-alimentari all'ingrosso, il limite massimo per il finanziamento agevolato è di lire 30 miliardi.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, le somme stanziare per le agevolazioni delle iniziative previste nel primo comma sono ripartite tra le regioni e sono trasferite ad esse qualora leggi regionali dispongano, a favore delle iniziative medesime e nei limiti indicati al secondo comma, agevolazioni analoghe, ancorchè sotto forma di contributi in conto capitale.

Fino a quando non siano stati integralmente utilizzati i fondi trasferiti ai sensi del comma precedente, è sospesa la concessione delle agevolazioni statali alle iniziative di cui al primo comma, nell'ambito del territorio della regione interessata.

#### Art. 12.

##### *(Disponibilità finanziarie)*

I benefici di cui agli articoli 10 e 11 non sono cumulabili.

Per la concessione dei benefici previsti dagli articoli 9, 10 e 11 il Ministero dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato si avvale delle disponibilità residue sugli stanziamenti per gli interventi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.

Sono abrogati i commi settimo e ottavo dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.

### Art. 13.

#### (Commercio ambulante)

L'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

« Per commercio ambulante si intende la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate con impianti non fissati permanentemente al suolo:

a) su aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità, date in concessione per il periodo di svolgimento del mercato;

b) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante ».

L'articolo 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio del commercio ambulante è subordinato all'iscrizione nella sezione speciale del registro istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso dell'autorizzazione di cui al terzo comma.

Per essere iscritto nella sezione speciale, il richiedente deve avere i requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alla lettera b) dello stesso articolo è efficace per l'intero territorio della regione in cui il richiedente intende esercitarla, abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori ed è rilasciata dalla regione.

Un soggetto può ottenere autorizzazioni ai sensi del comma precedente in più regioni, purchè si tratti di non più di tre regioni limitrofe. Sono considerate limitrofe tra di loro la Sardegna e le regioni tirreniche; la Sicilia e la Calabria. A tal fine il richiedente deve indicare se sia già titolare di autorizzazioni per altre regioni.

Ai mercati e alle fiere che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i commercianti al dettaglio di tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, è subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime in applicazione dell'articolo 68 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al numero 107 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni, in aggiunta alla tassa di concessione governativa prevista dal numero 117, lettera a), della predetta tariffa, concernente l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi riguardanti l'esercizio di attività a carattere industriale e commerciale.

Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio ambulante negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade ».

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento dell'autorizzazione è regolato dall'articolo 29, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

Il quinto e sesto comma dell'articolo 4 e l'articolo 6 della legge 19 maggio 1976, n. 398, sono abrogati.

I soggetti che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto di continuare l'esercizio dell'attività commerciale nelle province indicate nell'autorizzazione stessa.

Le autorizzazioni rilasciate dalle regioni a statuto ordinario ai sensi del presente articolo sono assoggettate alle tasse sulle concessioni regionali, in luogo di quelle sulle concessioni comunali, nelle misure indicate al numero d'ordine 22 della tariffa contenuta nel decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni. Per gli aumenti di tali tasse si applicano le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

#### Art. 14.

*(Prezzo imposto dal produttore  
e rifiuto di vendita)*

Qualora il produttore stabilisca il prezzo di vendita al dettaglio del prodotto, tale prezzo deve intendersi esclusivamente come prezzo massimo.

Sono nulle le clausole contrattuali che direttamente o indirettamente siano in contrasto con il comma precedente.

Chi vende merci al dettaglio non può rifiutarsi di vendere le merci oggetto della sua attività esposte al pubblico. Chi viola tale disposizione è soggetto alla sanzione ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

#### Art. 15.

*(Vendita di merci e somministrazione di  
alimenti e bevande in locali diversi dagli  
esercizi commerciali)*

L'articolo 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Art. 34. - (*Spacci interni*). — È sottoposta ad autorizzazione del sindaco ai soli fini del rispetto delle disposizioni edilizie, igienico-sanitarie e sulla sicurezza dei locali, nonchè, per quanto riguarda l'attività di cui alle successive lettere *a)* e *b)*, del rispetto delle norme sull'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal precedente articolo 9:

*a)* la vendita di prodotti alimentari, bevande, articoli di abbigliamento confeziona-

ti e casalinghi, effettuata in appositi locali non aperti sulla pubblica via, esclusivamente a favore di dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti e di imprese;

b) la distribuzione di merci, effettuata in appositi locali non aperti al pubblico, da cooperative di consumo e loro consorzi esclusivamente a favore dei propri soci;

c) la vendita effettuata in locali di pubblico spettacolo durante lo svolgimento del medesimo, a favore dei soli spettatori, di stampe, libri e riproduzioni audio-visive strettamente attinenti allo spettacolo in programma;

d) la somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nei circoli militari, nei circoli privati, nelle amministrazioni pubbliche, negli enti e nelle imprese effettuata a favore della sola utenza interna.

L'autorizzazione prevista dal comma precedente è rilasciata al titolare dell'attività. Qualora l'attività di cui al punto a) non sia esercitata direttamente dall'amministrazione, ente od impresa interessati, l'autorizzazione è rilasciata ad una cooperativa costituita tra i dipendenti, alla quale deve essere affidata la gestione dell'attività stessa.

Nel caso delle cooperative di consumo gli acquirenti debbono risultare regolarmente iscritti nel libro dei soci prima dell'effettuazione dell'acquisto.

L'autorizzazione di cui al primo comma è revocata nel caso in cui l'attività di vendita o di somministrazione sia effettuata a favore di soggetti diversi da quelli indicati o non siano rispettate le condizioni previste dal presente articolo ».

#### Art. 16.

##### *(Vendita al domicilio dei consumatori)*

Le imprese esercenti la vendita al domicilio o sul posto di lavoro dei consumatori, sotto forma di raccolta di ordinativi d'acquisto, con o senza esibizione di campioni e comunque senza consegna immediata del prodotto all'acquirente, non sono soggette ad autorizzazione commerciale, ma debbono

essere iscritte nel registro istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e comunicare gli elenchi dei propri incaricati all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, la quale rilascia il relativo nulla-osta valutati i requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le imprese interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

La disposizione del primo comma sul rilascio del nulla-osta e quella del secondo comma si applicano anche a chiunque esibisca campioni o illustri cataloghi o svolga altra forma di propaganda commerciale al domicilio o sul posto di lavoro dei consumatori, nonchè ai dipendenti e ai familiari dell'ambulante e al rappresentante di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1976, n. 398, non iscritto nella sezione speciale per il commercio ambulante.

Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è sanzionato ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

#### Art. 17.

##### *(Vendita a distanza)*

L'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Art. 36. - *(Forme speciali di vendita)*.  
— Chi esercita la vendita al dettaglio per corrispondenza, per telefono e tramite televisione o mediante altri sistemi di comunicazione non è soggetto ad autorizzazione commerciale, ma deve essere iscritto nel registro istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e deve garantire, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, che i prodotti posti in vendita siano rispondenti alle caratteristiche dichiarate e idonei all'uso a cui sono destinati.

Nessun prodotto può essere inviato senza richiesta da parte dell'acquirente, salvo che si tratti di omaggi completamente gratuiti od inviati senza alcuna condizione.

Gli organi di vigilanza hanno libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate per televisione, l'emittente televisiva deve accertarsi, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia iscritto nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Le modalità relative all'attività di vendita disciplinata dal presente articolo sono stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Le operazioni di vendita all'asta non possono essere effettuate nelle forme di cui al presente articolo ».

#### Art. 18.

*(Diritto di recesso)*

Dopo l'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. - *(Diritto di recesso)*. — I contratti per la vendita di beni o la prestazione di servizi conclusi con un consumatore presso il suo domicilio, presso quello di un altro consumatore, presso il suo posto di lavoro o fuori dei locali commerciali ed i contratti per la vendita a distanza di cui all'articolo 36 sono soggetti al recesso da parte del consumatore medesimo entro il termine di sette giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, qualora non vi sia stata richiesta scritta da parte del consumatore.

Il venditore o il prestatore di servizi che stipulano un contratto nelle circostanze indicate nel comma precedente devono informare per iscritto il consumatore del suo diritto di recesso, indicando il nome e l'indirizzo del soggetto nei confronti del quale esso può essere esercitato.

Le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma si applicano anche ai contratti conclusi sulla base di una proposta fatta dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel primo comma.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determina:

a) i tipi di contratto, anche in relazione al valore minimo dell'oggetto, per i quali non sussiste il diritto di recesso;

b) gli elementi che debbono figurare nella informazione scritta, il momento in cui il relativo documento deve essere consegnato al consumatore e gli effetti della sua mancata consegna;

c) le modalità in base alle quali il consumatore può recedere dall'impegno;

d) le condizioni atte a garantire la rispondenza dei prodotti e dei servizi alle caratteristiche dichiarate e la idoneità dei prodotti medesimi all'uso cui sono stati destinati ».

#### Art. 19.

*(Testo unico)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme che disciplinano l'attività di vendita di merci, la somministrazione di alimenti e bevande e le agevolazioni creditizie previste per gli operatori commerciali, allo scopo di coordinare le varie disposizioni esistenti in materia, con le modifiche rese necessarie dal coordinamento.